



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Domande e risposte sui cani con orecchie e/o coda recise

Per recisione delle orecchie si intende l'intervento chirurgico con il quale si accorciano le orecchie. Si tratta di una pratica vietata dal 1° luglio 1981. Per recisione della coda si intende l'intervento con il quale si prelevano alcune vertebre della coda, comprese le relative parti molli. Questa pratica è vietata dal 1° luglio 1997. Allo stesso modo non è consentito importare cani che hanno subito un intervento di recisione, vale a dire cani ai quali sono state accorciate le orecchie, la coda o entrambe le parti.

1. È ancora possibile introdurre in Svizzera cani con orecchie e/o coda recise?

L'importazione di cani con orecchie e/o coda recise è vietata. Al confine, tali animali vengono quindi respinti. I proprietari residenti all'estero hanno però il permesso di portare il loro cane in Svizzera, durante le vacanze o brevi soggiorni. Anche chi si trasferisce nel nostro Paese, provenendo dall'estero, può portare con sé il proprio cane con orecchie e/o coda recise. Prima del trasferimento, occorre tassativamente informarsi per tempo presso la dogana, per chiarire se risultano adempiuti i criteri in base ai quali il cane può essere importato a titolo di trasloco di masserizie (<http://www.ezv.admin.ch>). Il cane non può essere offerto, venduto o regalato in Svizzera.

2. È permesso viaggiare all'estero con un cane che ha subito un intervento di recisione?

Chi desideri viaggiare con il proprio cane con orecchie e/o coda recise deve richiedere al Servizio veterinario del Cantone in cui risiede (www.blv.admin.ch) di confermare, nel passaporto per animali da compagnia e nella banca dati per cani AMICUS, che l'animale adempie i requisiti previsti dalla legislazione in materia di protezione degli animali per il rientro in Svizzera. In caso contrario, non è possibile viaggiare all'estero, poiché l'animale verrebbe rifiutato al momento del ritorno in Svizzera. Tale conferma viene però rilasciata e indicata nel passaporto per animali da compagnia solo se si può dimostrare che il cane è stato importato in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie o che l'intervento è stato svolto per ragioni mediche (cfr. punto 5).

3. È possibile viaggiare all'estero in compagnia di un cane con orecchie e/o coda recise per la cui importazione illegale si è ricevuta una multa?

No. Ha pagato una multa per avere infranto un divieto. La multa è la sanzione corrispondente al fatto che, un determinato giorno, ha importato un cane con orecchie e/o coda recise. Anche dopo la conclusione della procedura penale, il cane viene solo "tollerato" in Svizzera e continua a essere considerato come "importato illegalmente". Il pagamento della multa non implica che la situazione diventi legale. Qualora viaggiasse all'estero con un cane di questo tipo per poi tornare in Svizzera, l'animale verrebbe trattenuto al confine al momento del rientro oppure, se lo ha contrabbandato alla dogana, sarà aperta una nuova procedura penale.

4. Che cosa accade se desidero viaggiare con un cane con orecchie e/o coda recise in un paese in cui è presente la rabbia urbana e, pertanto, necessito di un permesso di reimportazione rilasciato dall'USAV?

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può rilasciare un permesso di reimportazione solo qualora l'Ufficio veterinario cantonale abbia attestato nel passaporto per animali da compagnia che l'animale adempie i requisiti in materia di protezione degli animali, atti a consentire

il rientro in Svizzera. Si rivolga dapprima all'Ufficio veterinario del Cantone in cui risiede (www.blv.admin.ch). Qualora quest'ultimo rifiuti l'iscrizione nel passaporto per animali da compagnia, il permesso di reimportazione non potrà essere rilasciato.

5. I divieti che vigono nei confronti dei cani con orecchie e/o coda recise valgono anche per i cani dalla coda naturalmente corta o per cani con coda/orecchie accorciate?

Chi desideri importare un cane dalla coda naturalmente corta o con amputazioni alla coda / alle orecchie si deve rivolgere preventivamente all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (info@blv.admin.ch oppure USAV, Casella postale, 3003 Berna), il quale valuta se l'animale in questione può entrare in Svizzera.

Occorre poter documentare in maniera plausibile che non si tratta di un cane con orecchie e/o coda recise. Ai fini della suddetta valutazione, occorre presentare all'USAV i seguenti documenti almeno tre settimane prima della data prevista per recarsi in Svizzera con il proprio cane:

- una foto del cane in cui l'animale sia visibile dalla testa alla coda oppure, in caso di assenza della coda, dalla testa fino alla base della coda;
- una copia del passaporto per animali da compagnia dell'UE (o di un certificato equiparabile in caso di provenienza extraeuropea) del cane (almeno le pagine con la segnalazione, il numero di microchip e le vaccinazioni antirabbiche);
- una conferma dell'autorità veterinaria competente del fatto che il certificato veterinario (cfr. sotto) è stato rilasciato da un veterinario in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione. I certificati non emessi in una delle lingue nazionali della Svizzera o in inglese devono essere corredati di una traduzione autenticata;
- una radiografia laterale e dorsoventrale del cane, provvista di numero di microchip, in cui sono chiaramente visibili le vertebre caudali (laterale = di lato, dorsoventrale = dalla schiena all'addome);
- nel caso dei cani di razza con moncherino congenito, la coda corta o la mancanza di coda devono poter essere dimostrate mediante test genetico, che deve poter essere assegnato al cane tramite il numero di microchip. Non occorre presentare le radiografie;
- in caso di amputazione per ragioni mediche l'anamnesi dell'animale corredata di una foto in cui sia visibile la lesione o la malattia prima dell'intervento di amputazione;
- un certificato veterinario su cui si attesta che si tratta di una malattia congenita o di un'amputazione praticata per motivi medici;
- se la domanda d'importazione viene inoltrata non dal futuro detentore, bensì ad esempio da un'organizzazione di soccorso, vanno indicati nome e indirizzo della persona che deterrà il cane una volta importato;
- le organizzazioni per la protezione degli animali devono disporre di un'autorizzazione cantonale per il commercio, che deve essere allegata alla domanda;
- i cani che non sono importati dai loro futuri detentori devono essere importati commercialmente con il certificato TRACES/il certificato sanitario del Paese di provenienza.

6. Da che cosa si capisce che un cane con orecchie e/o coda recise o dalla coda corta è detenuto legalmente in Svizzera?

Per i cani che sono stati importati e sdoganati correttamente a titolo di trasloco di masserizie o con una raccomandazione per l'importazione dell'USAV (cfr. punto 5), l'organo cantonale preposto alla protezione degli animali effettua l'iscrizione nel passaporto svizzero per animali da compagnia e nella banca dati per cani AMICUS. Con l'iscrizione nel passaporto si conferma che per l'importazione non si sono violate le disposizioni previste dalla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.

Questi animali sono ritenuti legali solo dopo che l'Ufficio veterinario del Cantone in cui si risiede (www.blv.admin.ch) li ha registrati nel passaporto per animali da compagnia.

7. Si può partecipare a esposizioni in Svizzera con cani con orecchie e/o coda recise?

I cani con orecchie e/o coda recise non possono partecipare a esposizioni, a prescindere dal fatto che siano stati importati o sottoposti a un intervento di recisione illegalmente o che siano stati introdotti legalmente in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie. Il divieto di esposizione vige anche per i detentori stranieri che desiderano esporre in Svizzera i propri cani con orecchie e/o coda recise.

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 22

Pratiche vietate sui cani

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- b. importare cani con orecchie o coda recise;
- e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

² I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

³ I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:

- a. orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie;
- b. orecchie o coda recise per motivi medici;
- c. coda corta congenita.

⁴ Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE).